

La Corte di cassazione ha precisato i requisiti per la qualifica di amministratore di fatto

# Condanna per bancarotta estesa

## Anche per chi opera con procure speciali sul patrimonio

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**C**ondanna per bancarotta estesa: è quando emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 4816 del 2 febbraio 2024 con cui la quinta sezione ha ritenuto che sia da considerare amministratore di fatto, e che debba rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche il soggetto che compie atti negoziali per la società in forza di procure speciali.

In particolare, le singole procure conferite, globalmente considerate, avevano attribuito all'imputato autonomi poteri, e consentito allo stesso di operare sull'intero patrimonio della società fallita e di disporre liberamente, come in effetti era avvenuto.

**Il caso.** Nel caso in esame la Corte di appello di Genova aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva in qualità di amministratore di fatto di una società fallita. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedeva l'annullamento, il suddetto aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, violazione di legge in punto di attribuzione della qualifica di amministratore di fatto; nonché i giudici avevano inquadrate la sua condotta in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, invece che di bancarotta preferenziale, trascurando di considerare che sui beni immobili venduti dalla società fallita a terzi era stata iscritta ipoteca, cancellata grazie al ricavato della vendita.

**La condotta dell'imputato.** La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, specificamente, ha osservato come fossero state acriticamente riproposte le medesime censure già disattese dalla corte territoriale, con la cui motivazione sul punto l'imputato non si era confrontato realmente. I giudici del merito, del resto, con motivazione immune dai denunciati vizi, avevano correttamente desunto la qualifica di amministratore di fatto da una serie di specifici indici rivelatori e, in particolare, dal conferimento all'imputato di una serie di procure speciali che riguardavano l'intero patrimonio

La qualifica di amministratore di fatto	
Gli elementi rilevanti	<p>Come chiarito da Cass. pen., n. 4816/2024, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società</li> <li>• rilevano i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare</li> </ul>
Il conferimento di procure	<p>Come ricordato inoltre da Cass. pen., n. 4816/2024, la prova della qualifica di amministratore di fatto può trarsi anche dal conferimento di una procura generale "ad negotia", o di plurime procure speciale, quando queste, per l'epoca del conferimento e per l'oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• siano concernenti l'attribuzione di autonomi e ampi poteri</li> <li>• siano sintomatiche della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale</li> <li>• siano seguite dall'attivazione dei poteri conferiti</li> </ul>

della società, per cui equivalevano a permettergli di disporre liberamente; nonché dalla circostanza che le operazioni che avevano portato al fallimento erano state tutte compiute dal suddetto con regolare procura, e tutte trasferendo i beni a una società della moglie, senza che a tali atti di disposizione patrimoniale facesse seguito il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente.

Quale ulteriore circostanza, era stato valorizzato che a vendere i beni della società fallita acquistati fosse stato sempre l'imputato, questa volta in veste di procuratore della società acquirente, e che il ricavato di alcune vendite fosse stato accreditato sul conto corrente acceso dallo stesso presso una banca croata, in virtù di un bonifico disposto in suo favore dalla moglie. Ad ulteriore riprova, sul piano logico, dell'effettivo ruolo svolto dall'imputato quale vero artefice dell'intera operazione, la corte territoriale, con motivazione intrinsecamente coerente, aveva evidenziato come l'imputato per una precedente condanna per bancarotta non potesse esercitare uffici direttivi, per cui era normale che non risultasse formalmente come titolare.

**La qualifica di amministratore di fatto.** Tutto ciò premesso, la Corte ha evidenziato come il ragionamento svolto dalla corte territoriale sul punto fosse conforme al costante insegnamento della Cassazione, alla luce del quale, ai fini

dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, e il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta, come nel caso di specie, da congrua e logica motivazione (cfr., tra le varie, Cass. pen., Sez. V, n. 45134/2019).

In particolare, alla giurisprudenza di legittimità non è estranea l'affermazione del principio secondo cui la prova della qualifica di amministratore di fatto può trarsi anche dal conferimento di una procura generale "ad negotia", quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale, ovvero sia seguita dall'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 2793/2014 e n. 4865/2021). Nel caso in esame, le singole procure conferite all'imputato, globalmente considerate, dovevano essere va-

lutate alla stregua di una procura generale, perché gli avevano consentito di operare sull'intero patrimonio della società fallita, non a caso operante nel settore immobiliare, e di disporre liberamente, come in effetti era avvenuto.

**Il giudizio di cassazione.** Inammissibile è stato valutato anche l'altro motivo di ricorso. Il ricorrente, in particolare, non aveva tenuto nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 47204/2015). Infatti, la Suprema corte ha ricordato che secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. tra le numerose, Cass. pen., Sez. VI, n. 10289/2014 e Sez. III, n. 18521/2018 e Sez. VI, n. 25255/2012).

**La bancarotta fraudolenta patrimoniale.** La corte territoriale, del resto, attraverso congrua motiva-

zione, aveva escluso la configurabilità della bancarotta preferenziale, rilevando che solo con riferimento alla vendita di alcuni dei beni, specificamente dei box auto, il frutto della vendita era stato utilizzato al fine di cancellare le ipoteche su di essi gravanti, per consentire l'ulteriore vendita a terzi, precisando, altresì, che solo una piccola parte del ricavato era stata a ciò destinata, mentre il resto era stato incassato dall'imputato. Corretta, dunque, era risultata la qualificazione della condotta in termini di bancarotta fraudolenta, posto che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo, come avvenuto nel caso in esame, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari (cfr., tra le molte, Cass. pen., Sez. V, n. 15679/2013 e n. 36850/2020). Del pari costante è nella giurisprudenza di legittimità l'insegnamento, secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società (cfr., tra le molteplici, Cass. pen., Sez. V, n. 19896/2014, n. 6548/2018 e n. 17228/2020).

**La decisione della Suprema Corte.** Di conseguenza, risultava affermazione del tutto generica, indimostrata e contraddetta dalle risultanze processuali quella dell'imputato, secondo cui la condotta dell'imputato si sarebbe risolta in un utile economico per la società fallita, apparendo al contrario l'intera operazione, come ricostruita dai giudici di merito, lesiva degli interessi del ceto creditorio di quest'ultima, attraverso il depauperamento del patrimonio sociale. La Suprema corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.